

R.G. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], rappresentate e difese dall'Avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliata come da procura in atti

Parte opponente

Contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Paola
Maccarone, elettivamente domiciliata come da procura in atti

Parte opposta

e contro

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata come da procura
in atti

Terza intervenuta

Conclusioni

Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico

Motivi in fatto e in diritto

Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).

Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo *Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora* - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del *thema decidendum*.

I. *THEMA DECIDENDUM*

1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. [REDACTED] chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società debitrice principale [REDACTED] e alle garanti [REDACTED] (quest'ultima quale erede del fideiussore [REDACTED]) di pagare in solido l'importo di € [REDACTED] oltre interessi, pari allo scoperto del conto corrente n. [REDACTED] intestato alla società maggiorato di interessi e spese.

2. Prospettazione difensiva dell'opponente [REDACTED]. La signora [REDACTED] è garante in favore della [REDACTED] in quanto erede del coniuge [REDACTED] (da cui si era separata nel [REDACTED]), sottoscrittore delle fideiussioni prodotte in sede monitoria sub docc. 3-6 e deceduto nel [REDACTED].

La signora [REDACTED] ha chiesto di accertare la violazione da parte della [REDACTED] degli artt. 1176, II comma, 1175, 1375 e 1956 cod.civ. per aver l'istituto di credito concesso ulteriore credito alla società creditrice nonostante il continuo peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie in cui la stessa versava, come comprovano i bilanci depositati dal [REDACTED] al [REDACTED].

In ragione della concessione abusiva del credito e del mancato invio di comunicazioni alla signora [REDACTED] da parte della [REDACTED], l'opponente ha chiesto di liberarla dall'obbligazione di garanzia.

3. Prospettazione difensiva dell'opponente [REDACTED] e dell'opponente [REDACTED].

Entrambe le opposenti hanno eccepito la nullità dei negozi fideiussori per violazione delle norme antitrust ex art. 2 L.287/1990. In particolare, le signore [REDACTED] hanno eccepito che né la banca né i garanti avrebbero sottoscritto le fideiussioni qualora non fossero state pattuite la clausola di reviviscenza, la clausola di deroga dell'articolo 1957 cod.civ. e quella relativa agli obblighi del garante in caso di nullità delle obbligazioni garantite.

3.1. In via subordinata, le opposenti hanno chiesto la rideterminazione del quantum oggetto della pretesa creditoria avversaria. In particolare, le opposenti hanno eccepito che le condizioni relative agli interessi applicati e richiesti dalla banca non trovano supporto documentale atteso che nel contratto di conto corrente bancario non sono compilati i campi relativi al tasso debitore per scoperto di conto e di mora e alla commissione trimestrale di massimo scoperto; la banca inoltre, eccepiscono le opposenti, non ha versato in atti la prova della sottoscrizione da parte del signor [REDACTED] legale rappresentante della debitrice principale, di documentazione successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 relativa alle condizioni anatocistiche applicabili nonché documentazione idonea a provare il rispetto dell'art. 6 della suddetta delibera.

4. Domanda delle opposenti nei confronti del Fallimento della società [REDACTED] Le opposenti ai sensi dell'art. 1953 c.c. hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di dichiarare che la fallita presti le garanzie necessarie per assicurare alle stesse il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso stante, la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 1953 c.c.

5. Costituzione in giudizio di parte opposta. Si è costituita in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] che, per le ragioni di cui si dirà nel corso della motivazione si da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

6. Intervento in causa ex art. 111 c.p.c. Dopo la chiusura della fase istruttoria, fissata l'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni, si è costituita in giudizio la società [REDACTED] [REDACTED] cessionaria del credito oggetto di causa in ragione della stipula con [REDACTED] di un contratto di cessione crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n.130/1999 (cd. legge sulla cartolarizzazione).

La terza intervenuta si è riportata a tutti gli atti ed alle difese già svolti dalla cedente e ne ha fatto proprie le conclusioni.

6.1. Vale precisare fin d'ora che deve dirsi sussistente la prova dell'intervenuta successione in favore della terza intervenuta non solo perché questa ha prodotto copia della G.U. da cui emerge l'operazione di cartolarizzazione e la dichiarazione della stessa cedente, ma soprattutto perché la successione non è contestata ma anzi espressamente riconosciuta dalle opposenti che hanno aderito alla richiesta formulata dall'opposta di essere estromessa dal giudizio, come si dirà nel § che segue.

7. Sulla richiesta di estromissione. Dopo la costituzione in giudizio della cessionaria [REDACTED]

[REDACTED] la banca opposta ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.

A tale istanza hanno aderito le opposenti mentre si è opposta la terza intervenuta.

In ragione di tale opposizione, la [REDACTED] ha eccepito che tale rifiuto deve ritenersi del tutto immotivato e pertanto ha chiesto al Tribunale di considerare la società [REDACTED] tenuta al pagamento delle spese legali riconducibili alle fasi processuali successive al suddetto rifiuto.

II. Sulle domande formulate dall'opponente [REDACTED]

8. Rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 1956 cod.civ. La domanda con cui l'opponente [REDACTED] ha chiesto di dichiarare la sua liberazione dall'obbligazione di garanzia per non aver la banca richiesto la sua speciale autorizzazione nel concedere ulteriore credito alla società [REDACTED] è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Con il supporto della costante giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che se è indubbiamente corretto affermare che incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, è allo stesso modo altrettanto corretto affermare che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune al fideiussore o può presumersi tale (argomentare e termini mutuati da Cass. n. 20713/2023; in questi stessi termini, *ex multis*, v. Cass. n. 3761/2006).

Come correttamente eccepito da parte opposta, la signora [REDACTED] non può essere qualificata quale garante inconsapevole, la stessa – erede dell'originario garante signor [REDACTED], amministratore delegato della società debitrice, e [REDACTED] dell'attuale amministratrice unica della stessa – è socia della debitrice con la quota del [REDACTED]% e in tale veste ha partecipato alle assemblee della società, approvandone espressamente i bilanci; a supporto si rinvia al documento n. [REDACTED] prodotto dalla banca opposta. Da tanto consegue, come altrettanto correttamente osservato in

conclusione da parte opposta, che la signora [REDACTED] fosse consapevole dello stato economico e patrimoniale della società debitrice di cui ha peraltro approvato un bilancio dal quale risulta una esposizione verso le banche pari a [REDACTED] euro (tale circostanza è posta peraltro in evidenza dalla stessa opponente [REDACTED]).

9. Nota sulla dedotta concessione abusiva del credito da parte della [REDACTED]

[REDACTED] Parte opponente, nel richiedere la liberazione dal suo impegno di garanzia ai sensi dell'art. 1956 cod.civ., ha eccepito che la condotta della [REDACTED] è suscettibile nella fattispecie della concessione abusiva di credito, la banca avendo continuato a concedere incautamente credito in favore della società dalla grave e conclamata situazione di indebitamento e senza mai inviare alcuna missiva alla signora [REDACTED] allo scopo di comunicarle le informazioni relative alle garanzie prestate dal signor [REDACTED].

E' qui doveroso osservare, sia pure in via di estrema sintesi, che la fattispecie della concessione abusiva di credito rinviene la sua ratio nella tutela dei terzi creditori che, senza colpa, siano rimasti inconsapevoli in ordine alle condizioni patrimoniali e finanziarie di una società loro debitrice (in ordine alla fattispecie abusiva del credito si rinvia, *ex multis*, a Cass. n.18610/2021 e Cass. n. 29840/2023 e, per delimitare il mobile confine tra la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito e responsabilità della banca per abusivo recesso dal contratto di apertura di credito, a Cass. n. 10125/2021).

E' altrettanto doveroso precisare che, in via teorica, a stretto rigore, il socio (come la signora [REDACTED] nel caso di specie) che al contempo risulti titolare di obblighi di garanzia nei confronti dei terzi, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, potrebbe in realtà risultare corresponsabile con l'amministratore dei danni eventualmente subiti dal ceto dei creditori.

III. Sulla domanda di nullità delle fideiussioni formulata dalle opposenti

10. Rigetto della domanda di nullità dei negozi fideiussori. La domanda di nullità dei negozi di fideiussione formulata dalle opposenti è infondata e pertanto deve essere rigettata.

10.1. Vale premettere, con le parole delle Corte di cassazione (n. 4175/2020), che, come da costante giurisprudenza di legittimità, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez. 3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014).

Vale premettere altresì che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 41994/2021, hanno statuito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della L. n. 287/1990 e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (termini mutuati dalla suddetta sentenza).

10.2. La domanda di nullità parziale deve essere rigettata in quanto, nella presente vicenda contrattuale e visti i rapporti intercorsi tra la [REDACTED] e la società debitrice principale - come correttamente eccepito da parte opposta – non è ragionevole ipotizzare che le garanzie non sarebbero state prestate in mancanza delle clausole censurate da parte opponente e conformi al modello ABI perché dall'invalidità delle clausole, a ben vedere, consegue una posizione contrattuale migliorativa del fideiussore; pertanto, non è dato ravvisare elementi che consentano di ipotizzare che le odierne opposenti e il signor [REDACTED] prima non avrebbero assunto la garanzia senza la pattuizione delle suddette clausole.

10.3. Le opposenti hanno eccepito che la banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione qualora le clausole censurate dall'Autorità Antitrust non fossero state inserite nel testo degli stessi. Tanto sarebbe dato desumere dalle seguenti circostanze:

- che “la [REDACTED] nel corso degli anni in cui la società [REDACTED] aveva un quadro economico-finanziario in netto peggioramento, ha continuato a concedere credito alla stessa evidentemente confidando nella solvibilità delle signore [REDACTED]”;
- che “nonostante le pessime condizioni economiche in cui versava la società, [REDACTED] non ha mai revocato la linea di credito concessa a parte debitrice, evidentemente in forza della garanzia omnibus solidale prestata dalle attrici opposenti”;
- che “[è] lapalissiano che, considerando la gravissima esposizione debitoria di [REDACTED] in mancanza di una integrale e assoluta garanzia prestata dalle istanti mediante la sottoscrizione delle tre clausole nulle, la Banca si sarebbe determinata altrimenti a tutela del proprio diritto di credito”;
- che “[u]lteriore elemento a sostegno della domanda attorea si ricava dall'analisi della documentazione versata in atti, ovverosia i bilanci del periodo

successivo alla morte del signor [REDACTED] (2012 - 2018); ricordiamo, infatti, che non appena deceduto il fideiussore originario, il quale agiva anche in qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha contattato la signora [REDACTED] insistendo affinché quest'ultima sottoscrivesse un nuovo contratto di garanzia per l'importo di € [REDACTED] (cfr. [REDACTED]).¹

A tali deduzioni le opposenti fanno seguire la seguente conclusione:

“È dunque di palmare evidenza che controparte, in mancanza delle tre clausole dichiarate in contrasto con l'art. 2 della normativa antitrust, non solo non avrebbe continuato a concedere il credito alla debitrice [REDACTED] ma non avrebbe nemmeno ritenuto sufficiente il contenuto della fideiussione prestata dapprima dal signor [REDACTED] e, in seguito, dalla signora [REDACTED] [REDACTED],”

Da tali deduzioni emerge che le opposenti hanno illustrato le ragioni per cui la [REDACTED] [REDACTED] non avrebbe concesso il credito, se non fossero state prestate delle garanzie personali.

L'oggetto di allegazione e prova da parte delle opposenti, in ragione della domanda di nullità da queste stesse formulato, è però diverso: le opposenti avrebbero dovuto allegare e provare non già che la banca non avrebbe concesso il credito senza la stipula di garanzie fideiussorie, ma avrebbero dovuto allegare e provare che la banca non avrebbe concesso il credito senza la stipula di garanzie fideiussorie che prevedessero nel regolamento contrattuale le tre clausole censurate dall'Autorità Antitrust. Tale onere, anche già sul piano delle allegazioni, non è stato soddisfatto.

La domanda pertanto è infondata e deve essere rigettata.

IV. Sulla domanda di rideterminazione del quantum formulata dalle opposenti

11. Rigetto della domanda di rideterminazione del quantum. La domanda formulata dalle opposenti sopra riportata sub § 3.1. è infondata e pertanto deve essere rigettata.

11.1. Le opposenti hanno chiesto in rideterminare il quantum dovuto in conseguenza della nullità del contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 1346 cod.civ., 1284 cod.civ. e 117 TUB (si rinvia al § C dell'atto di citazione). Più in particolare, hanno eccepito che nel contratto di conto corrente prodotto in sede monitoria non sono compilati i campi relativi al tasso debitore per scoperto di conto e di mora e alla commissione trimestrale di massimo scoperto, così come non ha provato il rispetto della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 in ordine all'anatocismo.

¹ Atto di citazione, pagg.20-22.

Tale carenza probatoria, deducono le opposenti, non è stata colmata nel corso del processo dalla banca che ha prodotto l'accordo di modifica contrattuale relativo al fido e allo sconfinamento fido del [REDACTED] e l'autorizzazione addebito interessi datato [REDACTED], documenti questi da cui non è però possibile pervenire alla determinazione del tasso degli interessi moratori e della commissione trimestrale di massimo scoperto dal mese di [REDACTED] e sino al [REDACTED].

11.2. Parte opposta ha eccepito che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria è rappresentato dal riconoscimento del debito prodotto in sede monitoria [REDACTED] così risultando dispensata dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.

Pur a fronte dell'infondatezza della domanda delle opposenti (per le ragioni di cui si dirà nel § 1.3), è qui doveroso precisare che a fronte di una dichiarazione di riconoscimento di debito il soggetto dichiarante ha pur sempre la facoltà di sollevare l'eccezione di nullità del titolo; il riconoscimento di debito ha infatti natura dichiarativa e non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, avendo solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. opera infatti un'astrazione processuale della *causa debendi* che comporta però solo una *relevatio ab onere probandi* per il destinatario della promessa; la sottoscrizione di un riconoscimento di debito e di un piano di rientro però non precludono la contestazione delle nullità della clausola contrattuale per difetto di forma scritta e pertanto la banca non è esonerata dal documentare le condizioni convenute ab origine nel contratto di conto corrente (in questo senso, v. Cass. n. 2855/2022).

11.3. Vale precisare altresì che la pattuizione della clausola solve et repete nelle tre fideiussioni sottoscritte dal signor [REDACTED] (docc. [REDACTED]) e nell'impegno assunto dalla signora [REDACTED] in sede di riconoscimento di debito e pattuizione di un piano di rientro (doc. [REDACTED]), ai sensi dell'art. 1462 cod.civ. non impedisce alla parte tenuta ad adempiere di sollevare l'eccezione di nullità, atteso che per espresso disposto codicistico la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

11.4. Tanto precisato, la domanda di rideterminazione del saldo deve essere rigettata perché è stata formulata in modo ipotetico, senza soddisfare l'onere di allegazione.

Nell'atto di citazione le opposenti concludono il § C (*"In via subordinata: la rideterminazione del quantum dovuto"*) deducendo quanto segue:

“Alla luce di quanto sopra esposto, anche sulla base delle risultanze istruttorie che verranno espletate e di cui fin da ora si richiede l’ammissione, si chiede di rideterminare il quantum eventualmente dovuto alla convenuta opposta.”²

Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. le opposenti deducono quanto segue:

“Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, del tutto prive di pregio si rivelano le difese di controparte circa l’asserita natura esplorativa della CTU richiesta dalla scrivente, in quanto tale mezzo di prova è fondamentale ai fini di pervenire alla corretta determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle signore [REDACTED] all’istituto di credito opposto; quantum che dovrà essere necessariamente individuato sulla scorta della documentazione versata in atti, tenendo in debita considerazione l’assenza di pattuizione scritta relativa al tasso di interesse debitore e alla commissione di massimo scoperto da applicare per l’intera durata del rapporto di conto corrente.”³

Vale precisare che parte opposta ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.

Pur a fronte di tale produzione documentale le opposenti, come emerge dai passaggi argomentativi appena riportati per esteso, hanno continuato a formulare in modo ipotetico la domanda di rideterminazione del quantum in tal modo mancando di soddisfare l’onere di allegazione. A fronte della produzione degli estratti conto le opposenti avrebbero potuto verificare la fondatezza della loro prospettazione ipotetica (il minor quantum eventualmente dovuto) e avrebbero quindi dovuto allegare in modo puntuale le risultanze contabili delle verifiche svolte e dunque gli addebiti illegittimi. Non procedendo in tal senso le opposenti hanno così mancato di dedurre i fatti costitutivi della loro pretesa, mentre, vertendo la presente controversia in una situazione soggettiva cd. eterodeterminata, avrebbero dovuto specificare (non solo i profili di diritto ma anche) di fatto (Cass. n. 1838/2024).

Del tutto correttamente la banca opposta ha pertanto eccepito la natura esplorativa della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalle opposenti che, per le ragioni appena illustrate, risulta inammissibile.

V. Sulla domanda formulata dalle opposenti nei confronti del Fallimento della società



12. Inammissibilità della domanda delle opposenti nei confronti del Fallimento della società

 La domanda formulata dalle opposenti sopra riportata sub § 4 deve essere dichiarata

² Enfasi della sottolineatura aggiunta.

³ Enfasi della sottolineatura aggiunta.

inammissibile. La società debitrice, dopo la dichiarazione di fallimento, ha perso l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni e quindi non può prestare nuove garanzie, essendo stata spossessata dei suoi beni ed essendo ormai priva della capacità di disporne.

VI. Spese di lite

13. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico di parte opponente.

13.1. Nella comparsa conclusionale parte opposta ha dedotto che “[i]l soggetto terzo intervenuto ha ritenuto di opporsi alla richiesta di estromissione. Ne deriva che il terzo intervenuto potrà essere considerato tenuto al pagamento delle spese legali successive a tale, del tutto immotivato, rifiuto.”

Tale domanda in ordine alle spese è infondata. La società terza intervenuta ha supportato la propria decisione di non prestare il consenso all'estromissione illustrando i motivi che, a prescindere dalla loro fondatezza, sono stati svolti con serietà argomentativa. Pertanto, nel rifiuto a prestare il consenso non può essere ravvisata una condotta processuale abusiva.

13.2. Nel rapporto processuale tra le opposenti e parte opposta, visto il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo in particolare conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato in favore l'importo di €  oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

13.3. Per quanto concerne il rapporto processuale tra le opposenti e la terza intervenuta, le prime sono tenute a rifondere le spese di lite anche nei confronti della società terza intervenuta. Come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, occorre rilevare che il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (termini mutuati da Cass. n. 28597/2024 che, a sua volta, conferma la pronuncia Cass. n. 11670/2018).

Visto il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo in particolare conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la sola fase decisoria, per compenso professionale è liquidato in favore l'importo di €  oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], pronunciato dal Tribunale di Bergamo il [REDACTED] e pubblicato il [REDACTED].
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. [REDACTED], pronunciato dal Tribunale di Bergamo il [REDACTED] e pubblicato il [REDACTED].
4. Condanna [REDACTED] e [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della [REDACTED], che liquida in € [REDACTED] per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna [REDACTED] e [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della società [REDACTED], quale mandataria della società [REDACTED], che liquida in € [REDACTED] per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

Bergamo, 18 agosto 2025

Il Giudice

[REDACTED]